

REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE
DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE

ART.1

E' costituito il gruppo comunale volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso, così come individuato all'art.10 del Regolamento Comunale Protezione Civile.

ART.2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, o suo delegato, previo parere del coordinatore del gruppo volontari.

I volontari dovranno avere i seguenti requisiti:

- residenza nel Comune
- età minima 18 anni compiuti alla data di presentazione della domanda
- idoneità fisica attestata dal medico di base.

Le dimissioni dei volontari dalla squadra devono essere presentate per iscritto.

Ogni, anno con delibera di G/C, è aggiornato l'elenco dei volontari della squadra di Protezione Civile.

ART.3

Il Sindaco, o suo delegato, quale responsabile unico del gruppo, nomina tra i volontari un capogruppo che ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

Il coordinamento è affidato al Sindaco o suo delegato e all'ufficio di Polizia Municipale e, per la parte tecnica all'Ufficio Tecnico Comunale, ad esclusione dei casi di incendio boschivo che è di competenza del Corpo Forestale dello Stato.

ART.4

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli enti ritenuti idonei.

ART.5

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate nei principali rischi cui il territorio è soggetto.

Il gruppo è diretto da un capo squadra che organizza l'attività sulla base delle disposizioni di emergenza ricevute dal Sindaco, o suo delegato, su proposta del coordinatore tecnico.

ART.6

Il gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi come meglio specificato all'art.10 del Regolamento Comunale di Protezione Civile.

ART.7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art.1 del presente regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari della Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.,

ART.8

La Prefettura può integrare le dotazioni del gruppo comunale con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento che vengono all'uopo assegnati dal ministero per il Coordinamento della Protezione Civile.

Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art.11 del D.L. N.159/84 convertito in Legge n.363/84, i seguenti benefici:

a) *mantenimento del posto di lavoro:*

Al volontario impiegato in attività addestrativi o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro.

b) *mantenimento del trattamento economico e previdenziale.*

Al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro ed al datore di lavoro che ne faccia richiesta viene il rimborso degli emolumenti corrisposti.

Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate di lavoro perdute

b) *copertura assicurativa:*

i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, od eventualmente dal Comune in caso di mancata approvazione dell'apposita normativa.

d) *rimborso spese sostenute:*

Al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o gli interventi.

Il rimborso può essere attribuito in modo forfettario per ciascun volontario nella misura che sarà stabilita dal ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, sentita la Regione, sulla base del programma di attività comprensivo del piano finanziario presentato dal gruppo ed approvato dal Sindaco.

Dalla somma spettante a ciascun componente viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata dalle attività di gruppo.

ART.9

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto della osservanza del presente regolamento.

ART.10

E' condizione per l'appartenenza al gruppo l'accettazione e l'osservanza del presente Regolamento.

In caso di violazioni e su segnalazione del Responsabile del gruppo, il Sindaco o delegato, a suo insindacabile giudizio, può sospendere temporaneamente il volontario.
Nei casi di pregiudizio alla funzionalità del gruppo il Sindaco comunica l'espulsione sentito il parere del coordinatore.

ART.11

Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella segreteria comunale, in libera visione al pubblico con la contemporanea pubblicazione all'albo pretorio comunale di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma.

GRUPPO
ONTA